**Il processo amministrativo telematico tra questioni risolte e problematiche ancora aperte e la notifica via PEC alle pubbliche amministrazioni [[1]](#footnote-1)**

**(”)**

1) I capisaldi del PAT; 2) Le norme tecniche e le conseguenze della loro violazione; 3) Le questioni interpretative “risolte” e quelle ancora controverse; 4) La notifica in via telematica alle amministrazioni a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel registro della P.A.; 5) Le conseguenze della notifica a un diverso indirizzo PEC; 6) La mancata iscrizione della p.a. al registro del Ministero della Giustizia; 7) Il correttivo al C.A.D. e l’elenco degli indirizzi PEC della P.A.

**1) I capisaldi del PAT**

Il processo amministrativo telematico è fondato su alcuni capisaldi, frutto di precise scelte tecnico-giuridiche, che lo caratterizzano: 1) La “neutralità” dello strumento telematico; 2) Il valore legale “esclusivo” attribuito all’atto digitale; 3) L’utilizzo totale delle modalità telematiche.

1. La “neutralità” dello strumento telematico. Il PAT è stato concepito in linea di massima come una digitalizzazione degli atti del processo sostanzialmente neutra dal punto di vista delle norme processuali. Ha comportato l’utilizzo delle modalità telematiche per gli atti processuali senza toccare le norme sostanziali del processo che sono rimaste quelle del codice del processo amministrativo. Questo in teoria perché a volte l’introduzione dello strumento telematico può influenzare anche le norme processuali, e questo accadrà sempre di più in futuro, quando la formulazione delle norme di procedura sarà sempre più influenzata dalle modalità tecniche del processo. Si guardi in proposito alle recenti modifiche della normativa in tema di domicilio digitale e alla norma che disciplina i depostiti degli atti non più legata agli orari di apertura degli uffici.

2. Il valore legale “esclusivo” attribuito all’atto digitale. Nell’introdurre la digitalizzazione degli atti processuali è stato scelto di dare valore legale esclusivamente agli atti digitali e non più a quelli cartacei. E’ stato prevista, in sostanza, la tendenziale scomparsa dei tradizionali documenti cartacei e il loro eventuale l’utilizzo in funzione esclusivamente sussidiaria e senza valore legale, con la previsione temporanea del deposito di una copia cartacea cosiddetta di cortesia degli atti per facilitare il processo di transizione al regime telematico (che in realtà è una copia d’obbligo perché il suo deposito è previsto espressamente dalla normativa vigente); oppure per casi eccezionali (alcuni processi coperti da segreto o per il deposito di documenti particolarmente “pesanti” ai fini del caricamento sul sistema informatico per la presenza di elaborati grafici o simili) o in situazioni di emergenza di malfunzionamenti del sistema in cui la carta diventa l'estremo e temporaneo rimedio. Detto questo, la giurisprudenza in un’ottica interpretativa conservativa ha, in certe ipotesi, attribuito una certa valenza anche a documenti cartacei, come ad esempio al caso più radicale del deposito cartaceo del ricorso non sanzionandolo con l’inammissibilità (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541)

3) L’utilizzo totale delle modalità telematiche. Questo principio assume un doppio significato, in quanto riferito sia all’uso dello strumento telematico a tutti i processi, sia agli atti dei singoli processi. Il PAT ha previsto la digitalizzazione di tutti gli atti ed adempimenti processuali, dalla formazione, sottoscrizione, notifica e deposito degli atti delle parti, alle modalità di redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei provvedimenti del giudice. Inoltre, quello italiano è un processo amministrativo telematico nel quale l’uso delle forme telematiche è obbligatorio e si applica a tutti i processi indipendentemente dall’oggetto e dalla natura delle parti, a differenza ad esempio di quello adottato in altre nazioni che o rendono l’uso dello strumento telematico facoltativo o li limitano in base alla natura della parti (es. nel sistema francese il processo telematico non si utilizza nel caso in cui agiscano delle parti private in proprio). Queste scelte sono state di fondamentale importanza per differenziarlo rispetto ai sistemi adottati in altri ordinamenti e lo rendono un processo fortemente innovativo, all’avanguardia sia in Europa che nel mondo perché, a quanto ci risulta, è sinora uno dei pochissimi, se non l’unico interamente digitale. Come Giustizia Amministrativa abbiamo partecipato, ormai quasi un anno fa, a un convegno Internazionale tenuto a Venezia delle altre magistrature amministrative di tutto il mondo (organizzato dall’AIHJA Association internationale des hautes juridictions administrative) e abbiamo constatato che il nostro processo da questo punto di vista è molto avanzato. Neanche quello francese, che del processo amministrativo si fa giustamente un vanto, raggiunge il nostro grado di digitalizzazione degli atti. Dando una lettura veloce ai dati raccolti in quella sede si scoprono ad esempio queste percentuali di ricorsi inoltrati telematicamente: Francia 60% primo grado; 90% secondo grado; 70% in ultimo grado, Belgio 35%, Austria 20%, Svizzera 0.5%; Finlandia 85%; Repubblica Ceca 33%) Non le parti private in Francia e Spagna. Il nostro processo è al 100% gestito con modalità telematiche. Il punto “debole” del nostro sistema poteva essere il restringimento dell’accesso alla giustizia per i privati che agiscono in proprio, senza l’assistenza tecnica di un difensore e che potrebbero non avere gli strumenti (es. la forma digitale o la posta elettronica certificata) o le conoscenze necessarie per l’accesso al processo telematico. Nel sistema di giustizia amministrativa italiana tale possibilità da parte del cittadino di agire senza l’assistenza del difensore è limitata a pochi casi, tuttavia, importanti anche a livello di principio. E’ stato, quindi, garantito l’accesso anche per quelle rare ipotesi (accesso agli atti e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione), istituendo presso i T.A.R. e il Consiglio di Stato i cosiddetti mini Urp, ovverosia degli appositi uffici che assistono il cittadino nella gestione della lite dandogli supporto tecnico ai fini della proposizione del ricorso e del deposito degli atti in modalità telematica. Si era, infatti, ipotizzato un possibile vulnus al diritto di difesa delle parti private, nei casi in cui le stesse stanno in giudizio da sole; pregiudizio che così appare definitivamente scongiurato. D’altra parte la “bontà” del risultato ottenuto con l’attuazione del PAT è stata in qualche modo certificata dalla “vittoria” del prestigioso premio Agenda Digitale per il 2017.

**2) Le norme tecniche e le conseguenze della loro violazione**

L'uso dello strumento digitale è necessariamente accompagnato da una serie di norme tecniche anche di livello legislativo come il codice dell’amministrazione digitale e, per il processo amministrativo, alcune norme di attuazione del c.p.a. che disciplinano l’uso delle modalità digitali. È questa una caratteristica a cui dobbiamo abituarci nell'accettare il processo telematico, ovverosia che oltre alle norme sostanziali del processo ci siano anche delle norme tecniche che prevedano la formazione, la notifica e il deposito degli atti.

Il processo amministrativo telematico funziona, infatti, sulla base di specifiche norme tecniche (dettate principalmente dal D.P.C.M. n. 40/2016) che disciplinano puntualmente le modalità di formazione e deposito degli atti, dettando determinati requisiti e, in sostanza, descrivendo i formati e le dimensioni dei file da depositare, le modalità di notifica, di deposito, quelle di asseverazione, di sottoscrizione e una serie di altri dettagli tecnici. Queste norme tecniche pongono spesso degli interrogativi di interpretazione e sono norme rigide, prevedendo i formati e le modalità pratiche di redazione e deposito degli atti (ad esempio l’atto deve essere redatto in PDF nativo digitale mentre il documento può essere depositato in una formato PDF “scannerizzato”, la firma digitale nel PAT è in formato PCADES e non CADES, come invece nel processo telematico civile e quello tributario, le notifiche degli atti vanno inoltrate a certi indirizzi PEC e devono avere alcune caratteristiche etc.)

Spesso, peraltro, queste norme tecniche si fondono con quelle procedurali, perché dal dubbio sull’interpretazione delle norme tecniche possono aversi ricadute applicative sulla norma processuale. Due veloci esempi sui più recenti interrogativi che stanno in questo momento interessando gli interpreti.

Il primo è l'interpretazione nel nuovo testo del comma 2 dell’art. 22 del C.A.D. che prevede l’asseverazione di conformità delle copie informatiche dei documenti originali cartacei (es. la procura alle liti). Il testo è stato modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, sostanzialmente con l’eliminazione della previsione che consentiva l'asseverazione con dichiarazione allegata al documento informativo e asseverata (operata nel processo dall’avvocato) e l’attuale riferimento a delle linee guida che al momento non sono ancora state adottate. Da qui il quesito delle modalità con cui può essere effettuata l’attestazione di conformità degli atti dal cartaceo al digitale. Allo stato pare possibile continuare con la vecchia modalità (con dichiarazione sul documento o separata ai sensi delle regole tecniche del CAD ossia dell’art. 4, comma 3, del d.p.c.m. 13 novembre 2014 rimasto per ora vigente) ma il problema si è post ed è stato trattato in una nota congiunta nata dal tavolo tecnico sul processo amministrativo telematico tra gli avvocati e la Segreteria Generale della Giustizia Amministrativa creato proprio per la comprensione e gestione delle problematiche che possono scaturire dall’introduzione del PAT

L’altro esempio è la problematica del domicilio digitale, sorta dall’inizio di quest’anno per la modifiche apportate all’art. 25 c.p.a. In generale, con la previsione del domicilio digitale degli avvocati è stato superato il discorso della necessità di un domicilio fisico. Dal 1 gennaio 2018 è stata abrogata la norma che prevedeva la domiciliazione ex lege presso la Segreteria del Tar nel caso di mancata domiciliazione nella circoscrizione del medesimo organo giudicante. Anche questa modifica ha posto diversi dubbi interpretativi a cui in gran parte ha cercato di rispondere un parere dell’ufficio studi della Giustizia Ammnistrativa.

Al momento dell’avvio del processo telematico c'era una sorta di fantasma che aleggiava sulle aule di giustizia che rischiava davvero di trasformare il processo telematico in una sorta di boomerang. Soprattutto gli avvocati atto erano, infatti, spaventati dal tecnicismo del processo telematico e dalla possibilità che lavorare con strumenti telematici, a cui non si era comunque abituati, avrebbe comportato, principalmente all'inizio, una serie di errori tecnici da scontare con decisioni di inammissibilità dei ricorsi o di nullità degli atti. Era un timore percepibile, tanto che all’approssimarsi del 31 dicembre 2016, negli ultimi giorni prima che entrasse in vigore processo telematico, c'è stata “la fila” presso gli uffici giudiziari amministrativi per depositare gli atti, perché si voleva rinviare il più possibile il momento di cimentarsi con il nuovo regime. Il timore era che eventuali violazioni delle regole tecniche sulla sottoscrizione degli atti, sulla notifica a mezzo di posta elettronica certificata, sul deposito o sul formato dei file, venissero considerati in senso formalistico e portassero a gravi conseguenze sulla validità degli atti processuali.

Tale timore era forse condiviso anche del legislatore che, prevedendo possibili dubbi interpretativi, ha dettato una disposizione che contempla, per i primi tre anni, la possibilità da parte del T.A.R. adito in sede di giudizio di primo grado, in caso di sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla normativa inerente al processo amministrativo telematico, di investire della questione l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, come è noto, è l’organo nomofilattico della Giustizia Amministrativa italiana (Art. 13-bis delle norme di attuazione del c.p.a. introdotto con il D.L. 31.8.2016 n. 168)

Al riguardo si deve rilevare come la giurisprudenza ha, in linea di massima, reagito in senso antiformalistico, con decisioni di contenuto equilibrato e consapevoli della novità della riforma. Così come ha fatto sostanzialmente anche il foro. La normativa tecnica è stata interpretata cum grano salis, senza intenti sanzionatori, ricorrendo agli strumenti interpretativi a disposizione in senso conservativo dell’atto nei casi di violazione delle regole tecniche del PAT. Se c’è stato, quindi, uno sforzo interpretativo della normativa del processo amministrativo telematico è stato nel senso “permissivo” di limitare il più possibile le ipotesi di nullità o inesistenza dell’atto non conforme alla normativa tecnica, anche nel caso più “classico” dell’assenza di sottoscrizione con firma digitale e sinanche nell’ipotesi estrema del deposito in forma cartacea del ricorso. Tanto è vero che, sinora, dopo quasi due anni di operatività del processo amministrativo telematico, seppure qualche dubbio vi sia stato, non si è registrata nessuna rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

In particolare, la giurisprudenza ha utilizzato tutti gli strumenti interpretativi apprestati dall’ordinamento in senso conservativo in materia di nullità e inesistenza degli atti processuali. Ha richiamato i principi di riserva di legge, che vige in campo processuale ex art art.111 Cost., e di gerarchia delle fonti, concludendo che la violazione di norme tecniche dettate da fonti normative **s**econdarie per portare alla nullità deve tradursi anche in violazione di norme processuali di rango legislativo. Ha dato massimo risalto al principio di conservazione degli atti e, nello specifico, alla regola generale secondo cui non può considerarsi nullo un atto che abbia comunque raggiunto lo scopo a cui era per legge preordinato; tale regola è prevista nell’art. 156, comma 3, del codice di procedura civile italiano ma è pacificamente applicabile anche al processo amministrativo. Ha applicato il principio di tassatività delle nullità processuali previsto dall’art. 156, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”, per cui non tutte le difformità dal modello normativo comportano la nullità dell’atto ma solo quelle espressamente sanzionate in tal senso (peraltro la sola norma che disciplina la nullità degli atti processuali nel c.p.a. applicabili al PAT è l l’art. 44 c.p.a. secondo il quale “il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione”). Ha, infine, richiamato un principio generale secondo cui il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione; per cui non assumono rilievo ai fini dell’invalidità quelle violazioni che non comportino un vulnus al diritto di azione e difesa delle parti e consentano alle parti stesse di accedere agli atti e al giudice di decidere (Cass., Sez. Un., del 18 aprile 2016, n. 7665; Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541). La violazione si rileva, infatti, solo formale e non comporta invalidità qualora, nonostante il mancato rispetto della norma tecnica, l’atto processuale sia stato portato, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, con certezza sulla paternità, sulla data di sottoscrizione e di trasmissione dell’atto stesso, nel rispetto del contraddittorio (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 26 aprile 2017, n. 679).

Sino a giungere all’orientamento interpretativo, al momento prevalente, secondo cui tutte le violazioni delle regole tecniche del PAT non comportino la nullità dell’atto ma solo la sua irregolarità con la possibilità di regolarizzazione entro un termine perentorio concesso dal giudice (introdotto dalla sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 che ha avuto ampio seguito in giurisprudenza: Tar Reggio Calabria, ord. caut., 26 aprile 2017, n. 69; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 giugno 2017, n. 3201; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2017, n. 580; Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2017, n. 580). Quest’ultimo indirizzo probabilmente si riallaccia al controverso principio che considera le norme previste dal PAT per la formazione e la sottoscrizione degli atti non come norme sulla forma degli atti ma norme attinenti al deposito.

Infine, anche nelle ipotesi in cui l’applicazione di tali principi non sia stato possibile, per la particolare gravità del vizio o dell’orientamento più restrittivo dell’organo giudicante, si è comunque fatto spesso ricorso all’istituto dell’errore scusabile, di cui all’art. 37 c.p.a., che impedisce di applicare la sanzione della nullità alle violazioni di legge commesse a causa di errori nell’interpretazione o nell’applicazione della normativa ritenuti giustificabili alla luce delle particolari circostanze, quali l’oggettiva incertezza della normativa o contrasti interpretativi.

Si è, in sostanza, probabilmente preso coscienza dell’intervenuto cambiamento “epocale” del processo amministrativo, stemperando le conseguenze pratiche delle violazioni alla normativa sul processo amministrativo poste in essere dalle parti, a cui è stato chiesto comunque un particolare sforzo di diligenza per la corretta applicazione del regime processo amministrativo telematico, considerata anche l’esistenza di alcune inevitabili incertezze interpretative (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 7 giugno 2017, n. 3065. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 892; TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, ord. caut., 9 febbraio 2017, n. 50)

**3) Le questioni interpretative “risolte” e quelle ancora controverse.**

In base all’applicazione dei principi suindicati si sono possono considerare a livello giurisprudenziale risolte in senso conservativo diverse ipotesi di violazione delle regole tecniche, ritenute irrilevanti o sanate per raggiungimento dello scopo o, al più, considerate alla stregua di mere irregolarità da regolarizzare entro un termine perentorio. Ciò anche fronte dell’affermazione del principio secondo cui se l’irregolarità non viene rilevata dal giudice e, pertanto, non ne viene disposta la regolarizzazione, l’atto deve considerarsi valido e non si produce alcuna conseguenza negativa in termini processuali (Cons. Stato, 28 marzo 2018, n. 1936; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953)

In sostanza si possono considerare definiti in giurisprudenza nel senso di conservazione dell’atto i casi di:

* mancanza di sottoscrizione digitale del ricorso (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541; T.A.R. Reggio Calabria, ord. caut., 26 aprile 2017, n. 69; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 giugno 2017, n. 3201; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2017, n. 580; Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953 e seppure con motivazioni diverse T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 28 giugno 2017 n. 3507; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 22 febbraio 2017 n. 1053);
* assenza dell’asseverazione di conformità degli atti (T.A.R. Catania, Sez. IV, 13 marzo 2017, n. 499);
* mancata redazione dell’atto in formato nativo digitale ma come copia immagine (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 175; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, ord. 8 marzo 2017, n. 3231);
* cosiddetta questione del “doppio originale” in caso di notifica cartacea (Consiglio di Stato, sez. V, ord. 4 gennaio 2018, n. 56; T.A.R. Roma Sez. II bis 22 marzo 2018, n. 3227 T.A.R. Catanzaro, sez. I, 26 aprile 2017, n. 679; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 9 maggio 2017, n. 5545; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 giugno 2017, n. 3201);
* sottoscrizione con Firma CAdES anziché PAdES (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1799; Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2017, n. 5504; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 27 giugno 2017, n. 278; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 1174; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 9 novembre 2017, n. 1704; Tar Lazio, sez. I-bis, sentenza 25 maggio 2018 n. 5912; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, ord. 31 gennaio 2018, n. 673.

Rimangono invece “aperte” alcune questioni interpretative quali: il già indicato tema del domicilio digitale; la questione se la mancanza di sottoscrizione digitale del ricorso in forma telematica possa essere ovviata dalla sottoscrizione del modulo; l’interpretazione del comma 4 dell’art. 4 delle disp. att. c.p.a. ai sensi del quale “agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo»; la notifica PEC alle amministrazioni a un indirizzo diverso da quello indicato nel registro della P.A..

Si prenderà qui in esame, per ragioni di tempo, solo quest’ultima questione problematica.

**4) La notifica in via telematica alle amministrazioni a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel registro della P.A.**

La questione principale posta dalla possibilità di effettuare a mezzo PEC le notifica del ricorso e le successive notifiche e comunicazioni alla P.A. ancora non costituita è quella dell’indirizzo di posta certificata a cui indirizzare la notifica; questione che ha dato luogo ad alcune pronunce di inammissibilità.

In via generale, a livello normativo, dal combinato disposto delle regole di fonte primaria e secondaria che disciplinano le notifiche a mezzo PEC nel PAT appare acclarato che la PEC da utilizzare per la notifica del ricorso alle P.A. è quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, né tale conclusione è stata seriamente messa in dubbio dalla giurisprudenza. Non rientrano tra gli indirizzi PEC validamente consentiti, né quelli eventualmente contenuti nel registro IPA, né quelli traibili dai vari siti internet delle amministrazioni qualora poi non siano riportati nel registro ministeriale.

In particolare, l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT) prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012. La stessa cosa è prevista dall’art. 13, comma 3, del medesimo D.M. per le comunicazioni di Segreteria (es. ordinanze istruttorie) nei confronti di enti non costituiti.

Ai sensi dell’indicato comma 12, dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Tale elenco contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le pubbliche amministrazioni - di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - dotate di autonoma soggettività processuale, ovverossia che possono assumere la qualità di parte in un procedimento giudiziario, hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica.

Ciò in conformità, con quanto previsto dal comma 1 bis dell’art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 (2012 (aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16 ter, ai sensi del quale ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

A fronte di tali disposizioni normative la giurisprudenza amministrativa ha unanimamente ritenuto che, ai fini della validità della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica, deve utilizzarsi esclusivamente l’indirizzo PEC inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.

Nemmeno l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA è valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. Il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non viene, infatti, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti. In particolare, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica dell’indicato art. 16 ter ad opera, D.L. n. 90/2014, che ora si limita a richiamare l’art. 16 L. n. 2 del 2009, limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese.

Stessa conclusione di inidoneità si deve raggiungere per gli indirizzi internet indicati nei sti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.

Sui suindicati punti la giurisprudenza ha raggiunto una posizione sostanzialmente conforme, ma si sono poste diverse questioni interpretative controverse su temi collegati prima tra le quali quella delle conseguenze della notifica del ricorso (o di altri atti o comunicazioni) a un indirizzo PEC differente che non sempre sono state identificate con l’inammisibilità del ricorso, così come quella di come si notificano gli atti a una P.A. che non abbia curato l’iscrizione della PEC all’indicato registro e, infine, quella, molto importante a livello pratico, di come si possa indurre la P.A inadempiente a iscriversi al suddetto elenco, consentendo così l’effettuazione della notifica a mezzo PEC.

E’ forse opportuno anche specificare come il tema della notifica e delle comunicazioni alle P.A. all’indirizzo PEC contenuto nel registro presso il Ministero della giustizia riguardi il ricorso introduttivo e le ipotesi in cui l’amministrazione non si sia (ancora) costituita, in quanto una volta perfezionata la costituzione in giudizio le notifiche e le comunicazioni di Segreteria andranno effettuate alla PEC del difensore come risultante da Reginde.

**5) Le conseguenze della notifica a un diverso indirizzo PEC**

Quanto alle conseguenze della notifica a mezzo PEC alla P.A. a un indirizzo non presente nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, si sono confrontati diversi orientamenti che hanno abbracciato tutte le possibili soluzioni.

C’è stato, infatti, un isolato orientamento secondo cui quando non è disponibile l’indirizzo PEC dell’elenco del Ministero della Giustizia la notifica può essere fatta a un indirizzo PEC presente sul sito dell’amministrazione destinataria (T.A.R. Torino, sez. II, 10 gennaio 2018, n. 41).

La giurisprudenza prevalente si è, tuttavia, sin da subito schierata con la posizione che ritiene la notifica sia nulla e, conseguentemente, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842; T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607; T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287). Unico temperamento sarebbe costituito dal principio del raggiungimento dello scopo, espresso a livello generale dall’art. 156, comma 3, c.p.c. e nel processo amministrativo dall’art. 44, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale la nullità della notifica risulta sanata in caso di costituzione dell’intimato (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744; Tar Lazio Roma, III-quater, 6.12.2017 n. 12045). Alcune pronunce hanno anche espressamente escluso la possibilità di ricorrere all’istituto dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. adducendo motivazioni quali, ad esempio, l’onere che incombe sul ricorrente di verificare se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del PAT; stante che questa attività non appare di speciale difficoltà e consiste nella semplice consultazione dei registri pubblici previsti dalla legge (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 4 dicembre 2017 n. 2806).

A fronte di tale indirizzo iniziale così restrittivo, si è fatto strada un orientamento che ritiene possibile concedere l’errore scusabile in tutte e due le ipotesi più frequenti nella prassi di notifica a indirizzi PEC non presenti nell’elenco del Ministero, ovverosia a PEC prese dall’elenco IPA o dal sito internet dell’ente pubblico (Cons. St., VI, 13.12.2017 n. 5891; Tar Sicilia – Palermo, 22.1.2018 n. 179; Tar Sicilia – Palermo, 1.12.2017 n. 2779).

Ciò facendo ricorso ai principi di autoresponsabilità e leale comportamento della P.A., sia nel caso in cui l’indirizzo PEC contenuto nel sito dell’ente non contenga espresse indicazioni sulla circostanza che lo stesso non è idoneo alla notifica degli atti giudiziari; sia qualora l’amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione al Ministero dell’indirizzo PEC da iscrivere nell’apposito elenco e la parte abbia utilizzato quello contenuto nell’elenco IPA .

Un esempio del primo caso è una decisione che ha concesso l’errore scusabile per un ricorso notificato all’Avvocatura dello Stato a un indirizzo PEC indicato nel sito Internet della medesima avvocatura che però non precisava come lo stesso fosse riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche, da trarre invece dall’indicato pubblico elenco (T.A.R. Molise, ord. 13 novembre 2017, n. 420). In questo caso la decisione si basa sugli indicati principi di autoresponsabilità e legittimo affidamento che dovrebbe accompagnare la pubblicazione di notizie da parte dell’amministrazione sul proprio sito internet. E’ stato richiamato, per giustificare l’affidamento riposto nel dato contenuto sul sito web dell’Amministrazione, l’art. 6 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di accesso civico e trasparenza ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”. Da tale disposto normativo discende, infatti, che le P.A. hanno l’obbligo di controllare che le informazioni presenti sul proprio sito web, oltre che vere, siano anche non suscettibili di essere male interpretate dai potenziali visitatori. Inoltre, sempre in tal senso è stato anche indicato come la stessa Avvocatura dello Stato abbia tenuto un comportamento equivoco, in quanto dopo che in diversi precedenti giudizi si era regolarmente costituita ancorchè intimata all’indirizzo PEC contenuto sul sito, ingenerando un legittimo affidamento, aveva improvvisamente mutato strategia difensiva senza alcun preavviso.

Un esempio del secondo caso è costituita dalla decisione del T.A.R. Campania Napoli (Sez. VIII, ord. 15 marzo 2018, n. 1653), su un ricorso notificato all’indirizzo PEC tratto dall’elenco IPA in assenza di iscrizione sul registro delle P.A.. Anche qui vengono richiamati il principio di autoresponsabilità e l’obbligo di leale comportamento della P.A. che non può trincerarsi - a fronte di un suo inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche. La pronuncia ha sottolineato come in una simile situazione, la parte può ben ritenere in buona fede, per quanto erroneamente, che la notifica dell’atto all’Amministrazione sia possibile su un indirizzo PEC che la stessa ha comunque fatto inserire in un elenco ufficiale, quale quello IPA, così rendendone di fatto possibile la ricezione, sia pure a un indirizzo diverso da quello contemplato dalla normativa ai fini della notifica degli atti a valenza giudiziaria.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, è stato rilevato come l’indirizzo PEC contenuto nell’indice IPA non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche, in quanto ad esempio viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 163/2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro PEC tenuto dal Ministero della Giustizia.

Tali pronunce trovano “agganci” anche in enunciazioni di principio quali quella del Consiglio di Stato (Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744) che, sia pure in un obiter dictum, ha rilevato come dall’assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata.

In sostanza almeno in questa prima fase di avvio del PAT l’errore di notifica appare scusabile qualora l’amministrazione abbia ingenerato affidamenti pubblicando sul suo sito indirizzi PEC senza specificare l’inidoneità dello stesso ai fini della notifica oppure non abbia ottemperato all’obbligo di iscrizione al registro tenuto presso il Ministero della Giustizia limitando la notificabilità dell’atto a mezzo PEC.

In questi casi, se l’amministrazione non ha sanato la nullità costituendosi, la parte viene ammessa a rinnovare la notifica che, se l’amministrazione non risulta iscritta nell’elenco delle PEC del Ministero, si è ritenuto possa avvenire esclusivamente nella tradizionale forma cartacea.

Del tutto atipica è la pronuncia che ha, invece, concesso l’errore scusabile nei confronti del deposito di un ricorso in appello effettuato utilizzando l’indirizzo PEC della Giustizia Amministrativa presente nell’elenco presso il Ministero della Giustizia per la notifica degli atti giudiziari e non quello del Consiglio di Stato, presente sul sito dello stesso, deputato al deposito degli atti giudiziari sul Sistema informativo della Giustizia Amministrativa ai fini dell’incardinamento dei giudizi (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744).

Sulla scia dell’orientamento che ritiene concedibile l’errore scusabile si sono poste con autorevolezza le decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 12 aprile 2018, n. 216 e 217, intervenute in ordine alla già menzionata ipotesi di notifica effettuata all’indirizzo PEC tratto dall’IPA, in assenza di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministro della Giustizia.

Queste sentenze hanno fatto richiamo ai principi costituzionali di difesa, di buon andamento e il diritto dei cittadini a una buona amministrazione di cui agli artt. 24, 113 e 97 della Costituzione, nonché dell’art 6 della CEDU.

In sostanza in base alla previsione costituzionale del diritto inviolabile di difesa, incombe su tutti gli operatori pubblici il dovere di comportarsi in maniera da renderne agevole l’esercizio e di rimuovere tutti gli ostacoli che, al contrario, lo rendono difficile. Ciò a maggior ragione quando il diritto di difesa viene esercitato nell'ambito di un rapporto, in cui una delle parti (nel caso considerato la pubblica amministrazione) gode di un regime privilegiato, che si manifesta (oltre che per l’esecutorietà e l’autotutela) per il fatto che i suoi atti diventano inoppugnabili quando nei loro confronti non si reagisca in un tempo prestabilito, talvolta breve. Le due indicate sentenze hanno individuato l’elemento che rende addirittura doverosa la concessione dell’errore scusabile nella mancata comunicazione da parte della P.A. dell’indirizzo PEC al Ministero della giustizia, osservando che invece, al contrario, qualora l’amministrazione abbia assolto a tale obbligo la notifica è sicuramente nulla.

In conclusione, secondo queste decisioni in regime di PAT obbligatorio e in fase di sua prima applicazione, tale deve considerarsi almeno il primo biennio, è ragionevolmente scusabile l’errore di chi ritiene che la notifica possa sempre farsi via PEC, e confidi nella validità di un registro ufficiale.

**6) La mancata iscrizione della p.a. al registro del Ministero della Giustizia**

La questione delle modalità con le quali effettuare le notifiche alle P.A. che non risultino iscritte nel registro degli indirizzi PEC delle P.A. tenuto dal Ministero della Giustizia ha assunto una certa rilevanza pratica.

Un numero consistente di amministrazioni non ha infatti ottemperato all’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC deputata alla notifica degli atti giudiziari ai fini dell’iscrizione nell’indicato registro e questo sostanzialmente per un duplice ordine di motivi a seconda della dimensione dell’ente in questione.

Le “piccole” amministrazioni, come ad esempio alcuni comuni, non hanno assolto all’obbligo spesso per mera mancanza di diligenza. Gli enti di rilievo nazionale (come ad esempio l’Inps) probabilmente perché ai fini dell’iscrizione viene richiesto il codice fiscale dell’Ente, con la conseguenza che è attribuibile una sola PEC per P.A. e ciò non consente di tener conto della soggettività processuale decentrata prevista per questo tipo di enti.

In questo panorama normativo, si è sinora ritenuto che in assenza di un indirizzo di PEC “ufficiale”, le notifiche degli atti giudiziari alle amministrazioni non costitute si dovessero fare esclusivamente nella tradizionale forma cartacea (T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287; Tar Sicilia Catania, II, 4.12.2017 n. 2806; Tar Sicilia - Catania, III, 13.10.2017 n. 2401; Tar Basilicata 21.9.2017 n. 607; Tar Sicilia – Palermo, III, 13.7.2017 n. 1842).

Quest’ultima forma di notifica è, infatti, ancora consentita, anche nel regime PAT, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e, in particolare è comunque possibile eseguire la notificazione alle amministrazioni degli atti processuali con modalità non telematiche, salvo poi depositare nel fascicolo informatico la copia informatica (id est la scansione del documento cartaceo con relativa asseverazione di conformità) degli atti relativi alla notificazione, ai sensi dell’art.14, comma 5, d.m. 16 febbraio 2016 n.40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) e dell’art. 14, comma 6, dell’Allegato A del medesimo regolamento.

In tale contesto, l’omessa iscrizione nell’apposito elenco da parte di un numero rilevante di amministrazioni comporterebbe, quindi, almeno secondo la giurisprudenza sinora seguita, l’impossibilità di procedere alla notifica via PEC degli atti giudiziari nei conforti di tali parti pubbliche.

Ciò fatte salve quelle amministrazioni soggette al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che risulta regolarmente iscritta nei pubblici elenchi validi ai fini della notifica.

D’altra parte la norma dall’indicato art. 16, comma 12, D.L. n. 179 del 2012, pur prevedendo la doverosità della comunicazione dell’indirizzo PEC ai fini dell’iscrizione nel pubblico elenco, non stabilisce espressamente alcuna sanzione per l’ipotesi di omissione della comunicazione e tale situazione rischia di fortemente limitare la possibilità di utilizzo dello strumento telematico in sede di notifica, né si erano sinora ravvisati dei mezzi efficaci per costringere le P.A. inadempienti a ottemperare all’obbligo di iscrizione.

In questo contesto le già citate sentenze in esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 12 aprile 2018, n. 216 e 217 hanno introdotto un elemento di novità nel panorama giurisprudenziale, affermando l’esistenza di una modalità alternativa di notifica nei confronti alle amministrazioni inadempienti all’obbligo di comunicazione degli indirizzi al Ministero della Giustizia; modalità alternativa che si traduce, in pratica, in un mezzo di coercizione indiretto molto efficace nei confronti dell’amministrazione per indurla all’iscrizione.

Le decisioni in questione, dopo aver concesso l’errore scusabile hanno ordinato il rinnovo della notifica, non prescrivendo che la stessa dovesse avvenire in forma cartacea (come si era sinora ritenuto), bensì disponendo che la stessa fosse effettuata tramite deposito nella Segreteria dell’organo giudicante.

In particolare, è vero che l’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare l’indirizzo PEC al Ministero della giustizia entro il 30 novembre 2014, senza la previsione di una sanzione per l’inadempienza; tuttavia il successivo comma 13 del medesimo art. 16, espressamente prevede che, in caso di mancata comunicazione entro l’indicato termine, si applicano i commi 6 e 8 dell’art. 16.

Il richiamato comma 6 prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

A fugare ogni dubbio sull’applicabilità dell’indicato disposto normativo al processo amministrativo telematico si pone, infine, l’art. 16, comma 17-bis, d.l. n. 179/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 12, 13 dell’art. 16 si applicano anche nel processo amministrativo.

In sostanza, viene affermato che nel caso di assenza dell’indirizzo PEC dell’amministrazione nel registro del Ministero, la parte ricorrente possa assolvere al suo onere di notifica del ricorso nei confronti della stessa amministrazione mediante deposito nella segreteria del giudice adito e non mediante la tradizionale notifica cartacea presso la sede dell’Ente.

In caso di giudizio di primo grado, quindi, mediante deposito presso la Segreteria del T.A.R. adito e in quella del Consiglio di Stato in caso di appello (nell’ipotesi di mancata costituzione della P.A. in primo grado).

Secondo le decisioni in esame, quindi, il combinato disposto delle norme indicate individua un domicilio processuale ex lege nella segreteria del giudice nel caso di mancata iscrizione dell’indirizzo PEC nel registro ministeriale. Tale domicilio ex lege riguarda sia il ricorso inziale e gli eventuali altri atti come ad esempio il ricorso per motivi aggiunti, sia le comunicazioni della Segreteria sino alla eventuale costituzione in giudizio dell’amministrazione.

Questa lettura va, in definitiva, a individuare una sorta di sanzione, seppure indiretta, nei confronti delle amministrazioni inadempienti all’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC al Ministero, che si prospetta come un mezzo di coercizione all’adempimento con effetti pratici “dirompenti” sulle possibilità di difesa dell’amministrazione.

La sostituzione della notifica del ricorso e delle comunicazioni presso l’indirizzo dell’amministrazione (PEC o reale) con il deposito del ricorso e dei successivi atti presso la Segreteria dell’organo giudiziario adito rende difficilmente conoscibili per l’amministrazione gli atti del processo, con l’effetto che quest’ultima si potrebbe ritrovare nella condizione di non venire per nulla a conoscenza dell’esistenza del processo e addirittura della sentenza conclusiva.

In pratica l’amministrazione potrebbe venire a essere di fatto del tutto “esclusa” dal processo con l’evidente possibilità di danno per l’Erario pubblico di cui i responsabili dell’ente potrebbero essere chiamati a rispondere.

In questo contesto l’effetto di coercizione all’adempimento dell’obbligo di iscrizione rimasto inevaso sin dal novembre del 2014 appare molto incisivo.

Di questa valenza latu sensu sanzionatoria-coercitiva, quale strumento di rimedio avverso l’adempimento della P.A., si rendono ben conto le pronunce in esame che evidenziano la necessità che le amministrazioni curino le iscrizioni nel registro PEC e si esprimono in termini di “sanzione” e prospettano il danno erariale; tanto è vero che nel dispositivo è stata disposta espressamente la loro comunicazione “al Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, al Servizio per l’informatica della giustizia amministrativa, alla Procura regionale della Corte dei conti, al Prefetto della Provincia di Caltanissetta, ciascuno per quanto di propria competenza per por fine alla condotta dell’amministrazione appellata di inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012”.

Tale soluzione certo comporta degli effetti draconiani per l’amministrazione, con la possibilità pratica di celebrare un processo tenendola del tutto all’oscuro.

Altra questione, tutta da considerare, sono le modalità tecniche con cui si la parte può depositare il ricorso e gli atri atti presso la Segreteria del giudice e la visionabilità di tali depositi da parte dell’amministrazione non costituita. In altri termini si prospetta il problema, tutt’altro che risolto, se al momento sia possibile e soprattutto con quali modalità si può effettuare questo tipo di deposito in via telematica (dato anche che il deposito in modalità cartacea non è più consentito dal PAT).

Sul punto si osserva come una analogo dubbio sia stato posto anche nel parere dell’ufficio studi della Giustizia Amministrativa (pubblicato sul sito della G.A.), sulle problematiche inerenti al domicilio digitale, all’esito dell’operatività dall’1.1.2018 delle intervenute modifiche dell’art. 25 c.p.a., che ha ravvisato alcune residuali ipotesi in cui la parte si considera domiciliata presso la Segreteria del giudice adito.

Gli estensori si sono chiesti cosa debba intendersi per “deposito degli atti in segreteria” in ambito PAT, indicando come sembri auspicabile la creazione sul Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa di una apposita directory consultabile dai difensori (nel caso qui in esame dalle amministrazioni non costituite); ovverosia una sorta di analogo digitale al luogo fisico ove attualmente sono affissi o riposti gli atti notificati presso la segreteria.

**7) Il correttivo al C.A.D. e l’elenco degli indirizzi PEC della P.A.**

In ultimo si indicano le modifiche legislative riguardanti il suddetto elenco ministeriale degli indirizzi PEC delle P.A. introdotte dall’ultimo correttivo al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, in vigore dal 27 gennaio 2018, che ha modificato il C.A.D., ha infatti previsto che il registro degli indirizzi PEC del Ministero della Difesa passi sotto la gestione Agid, confluendo in una specifica sezione dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e si è in attesa del D.P.C.M. attuativo di tale previsione che determinai la tempistica e disciplini le modalità del passaggio al nuovo elenco. Lo stesso D.P.C.M. dovrebbe determinare anche le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni non ancora iscritte nell'elenco ministeriale comunicano l'indirizzo PEC da inserire nel nuovo indice dei domicili digitali. Allo stato, tuttavia, nemmeno questa modifica normativa ha previsto dei rimedi sostitutivi in caso di mancata iscrizione (come invece auspicato nel parere del Consiglio di Stato sull’indicato correttivo al C.A.D.) o, comunque, degli specifici strumenti coercitivi o sanzionatori, diversi dalla generale responsabilità dirigenziale, per indurre le amministrazioni a richiedere l’iscrizione.

Più nello specifico, l’art. 6-ter al C.A.D., introdotto dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e modificato D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ha istituito “l’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, disponendo che: “1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. 2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili”.

Il D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, al comma 6 dell’art. 66 (Disposizioni di coordinamento e finali), ha contemplato, come indicato, la confluenza dell’elenco ministeriale degli elenchi della PEC delle P.A., ex art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, in una sezione speciale dell'elenco di cui all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi previsto dall’art. 6-ter del C.A.D., rimandando a norme di attuazione quanto alle modalità e alla tempistica di tale transito. Nel dettaglio, il suddetto comma 6 prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto, ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005”.

**Fabrizio D’Alessandri**

Consigliere Tar Lazio

Pubblicato il 29 ottobre 2018

1. Relazione per la tavola rotonda del Convegno di Capri del 13 ottobre 2018 sul tema “Processo telematico o processi telematici?”. [↑](#footnote-ref-1)